



**Il metal detector: alleato o avversario della ricerca storica? Inghilterra e Italia a confronto nel diritto
Spunti di raffronto nelle politiche di cura di tracce del passato**

Metal detector: support tool or antagonist of historical investigation? England and Italy compared in law
Elements of comparison concerning policies to protect traces of the past

SILVIA FERRERI

Professoressa Ordinaria di Diritto comparato

Università degli Studi di Torino

silvia.ferreri@unito.it

ABSTRACT

Il confronto, provocato da circostanze contingenti, tra Regno Unito e Italia, mette in evidenza un maggiore linearità e accessibilità delle norme che regolano l'invenzione di oggetti storici o archeologici nella normazione di Westminster. Non si deve sottovalutare l'importanza di prescrizioni facilmente reperibili e chiare: impedire totalmente la ricerca di testimonianze del passato è irrealistico, conviene fissare in maniera realistica le condizioni in cui questo può avvenire, incentivando chi faccia un ritrovamento a renderlo pubblico, sapendo di poter contare su un compenso e su un riconoscimento. La normativa italiana è in continua revisione, le politiche che ispirano la tutela dei beni culturali subiscono



DOI: 10.54103/milanlawreview/17390

MILAN LAW REVIEW, Vol. 2, No. 2, 2021

ISSN 2724 - 3273

aggiornamenti e abbondano in misura e in dettagli. Orientarsi non è facile, le sanzioni per le infrazioni sono difficili da applicare, il commercio illegale finisce per essere redditizio.

Parole chiave: Scavi e ritrovamenti; Beni storici; Legislazione dei beni culturali; il Privato inventore.

Comparing UK and Italian law concerning cultural goods – in a set of peculiar circumstances such as the lockdown caused by the epidemic – shows that English legislation is more readable, more accessible than the Italian counterpart. Legislators should not underestimate the importance of clear and easily retrievable provisions. Prohibiting completely excavations or searches for historic items is unrealistic. It is preferable to establish clear conditions on how this can be done, prompting people to declare their findings by offering them a reward and the public recognition of the discovery. Italian legislation is under frequent revision, policies carried out by successive administrations are often adjusted and are both over abundant and over detailed. It is not easy to have a good grasp of them, sanctions for violations are difficult to execute, illegal commerce may be rewarding.

Keywords: Excavations and findings; Historical items; Legislation on cultural goods; the Private finder.

Il contributo è stato sottoposto a referaggio anonimo (doppio cieco)

This paper has been subjected to double-blind peer review

Il metal detector: alleato o avversario della ricerca storica? Inghilterra e Italia a confronto nel diritto

Spunti di raffronto nelle politiche di cura di tracce del passato

SOMMARIO: 1. Le cronache del lockdown nel Regno Unito. - 2. Il provvido legislatore. - 3. Una rete di referenti. La collaborazione del titolare della terra. - 4. Le precauzioni e la formazione dei cacciatori di antichità. - 5. Il compenso in denaro o in natura. - 6. L'esposizione lusinghiera: l'inventore menzionato con onore. - 7. I tombaroli: una florida professione. - 8. La prassi amministrativa in Italia. - 9. Quale premio?. - 10. L'esportazione clandestina. In che misura il diritto europeo favorisce o limita la circolazione dei beni illegalmente escavati? Il diritto mondiale e la convenzione UNIDROIT (contro i beni illegalmente esportati) - 11. Un successo, comunque (una "*win-win solution*"). Quale rischio corre chi trasgredisce alle norme italiane. La sanzione penale è un vero deterrente? - 12. Conclusioni.

1. Le cronache del lockdown nel Regno Unito.

Il periodo di chiusura forzata ha indotto tutti i reclusi ad inventare qualche forma di svago. Le cronache giornalistiche hanno riportato dati sconcertanti: ogni nazione ha adottato una strategia diversa per l'intrattenimento iniziale, quando ancora la tragicità della situazione era sottostimata. In Italia i giornali della primavera 2020 riferivano della scomparsa del lievito dai supermercati. Si sospetta che molte famiglie abbiano inizialmente goduto di un'inebriante euforia che induceva a impastare, infarinare, infornare. In Australia, viceversa, le prime segnalazioni indicavano come sintomo del disorientamento la scomparsa della carta igienica: provviste portentose avevano sbancato gli scaffali dei negozi, la merce era diventata introvabile. Negli Stati Uniti, ovviamente, i quotidiani parlavano di incremento nell'acquisto delle armi e del ghiaccio da conservare in frigorifero. La BBC, nel Regno Unito, ha invece raccontato dell'entusiasmo degli ornitologi, anche dilettanti: il programma radiofonico di giardinaggio, il venerdì (si noti: programma in cui i coltivatori "parlano" di giardini, senza vederli), ha ospitato racconti entusiasti dell'avvistamento di qualche raro esemplare di passerotto o cinciallegra. Ma i più sfortunati, quelli che non avevano siepi da potare o binocoli da puntare, hanno intrapreso forme più dinamiche di indagine: si sono armati dei propri metal detector e hanno percorso foreste e brughiere alla ricerca di oggetti metallici

seppelliti. I mass media intitolano: «Covid: Metal detecting 'an escape from pandemic stress'»¹.

L'informazione non è relegata alle pagine di colore delle riviste, ma ufficialmente registrata dal sito del governo: tempestivamente i funzionari hanno aggiornato le istruzioni per i cercatori di tesori². Qualche esito felice è anche assurto agli onori della cronaca: una fede matrimoniale è emersa quest'estate in un giardino dove era stata gettata decenni prima da un ladro in fuga³, un importante deposito di fossili è emerso in una cava dismessa, e si annuncia come ritrovamento storico⁴. In modo più clamoroso, è stato annunciato recentemente che una decorazione della corona di Enrico VIII è riemersa casualmente nel 2017, grazie alle ricerche con metal detector di Kevin Duckett a Little Oxendon (Northamptonshire)⁵. Le cronache riportano con una certa enfasi che si tratta probabilmente di una rappresentazione legata ad un pellegrinaggio ("pilgrim badge", nella terminologia degli esperti del British Museum), di un soggetto che impugna un bastone e regge un globo: ipoteticamente si potrebbe trattare di Enrico VI raffigurato nella corona indossata successivamente da Enrico VIII e rappresentata in dipinti dell'epoca. L'annuncio roboante è legato al fatto che gli

¹ <https://www.bbc.com/news/av/uk-wales-55506661> (la redazione BBC del Galles riferisce dell'esperienza di uno scrittore: «Owen Thomas says metal detecting has been his escape from the stresses of the pandemic. The writer from Tongwynlais, Cardiff started metal detecting after bumping into his long-time friend Bob Wiseman - an avid detectorist - during lockdown. Aside from his first outing, when he followed his metal toe cap boots thinking he had found treasure, he has discovered artefacts dating back to the 13th Century. Owen says he has fallen in love with his new-found hobby and it is "the link with a life that's gone" that appeals to him so much».

² <https://www.gov.uk/treasure>, [Report treasure, wreck material or archaeological finds](#), Changes to reporting treasure because of coronavirus (COVID-19): «Because of coronavirus, you must report treasure and archaeological finds in a different way».

³ Barr, Sabrina, *85 years old widow reunited with wedding ring after several years*, *The Independent*, Tuesday, 4 August 2020 («Alice Thomson, whose husband died in 2013, had her wedding ring stolen during a burglary several years ago. Debbie Davidson, a tour guide based in Edinburgh, recently decided to start gardening in order to pass the time during lockdown. While repotting a plant, she discovered a ring with the inscription: "Norman and Alice 5.8.61." Keen to find the rightful owners of the ring, Ms Davidson shared a post on Facebook stating that she was searching for either Alice or Norman, adding that they may be from Edinburgh or Inveresk. The appeal quickly gained traction on social media when Ms Davidson's schoolfriend, BBC Radio 4 presenter Martha Kearney, shared it on Twitter »)

⁴ Bryant M., *'Part-time adventurers': amateur fossil hunters get record haul in Cotswolds*, in *The Guardian*, July 21, 2021, consultabile online: <https://www.theguardian.com/science/2021/jul/21/part-time-adventurers-amateur-fossil-hunters-get-record-haul-in-cotswolds> (ultimo accesso 21 settembre 2021).

⁵ <https://www.bbc.com/news/uk-england-leicestershire-55890488>: «Unearthed figurine 'could be from Henry VIII's crown'», February 1st, 2021.

accertamenti iniziali sembrano confermare la provenienza da una corona successivamente fusa durante il Protettorato di Cromwell: si tratterebbe dell'unico frammento sopravvissuto e reperito per caso da un "raddomante" che ha scovato il reperto probabilmente perso durante la fuga di Carlo I dopo la battaglia che si è svolta nei dintorni del luogo di ritrovamento. Nelle parole della storica Leanda de Lisle a commento della vicenda, sulla pagina web della BBC:

"near the site of the Battle of Naseby - where Charles and his followers were forced to flee - could also explain how part of the crown jewels ended up there. But she added: "We can't be certain it is a part of the Tudor crown, but that is possible - which makes it very important. Even if it's not, it is still just as interesting. Religious artwork was nearly all destroyed and now we have very little left so this gold figure is incredibly rare".

L'inventore, prodigo di informazioni sulla sua avventura, dichiara serenamente di avere svolto attività di ricerca di reperti per molti anni, ma che questo è il maggiore tra i ritrovamenti effettuati.

Una situazione analoga in Italia genererebbe immediatamente sospetti, apprensione per la perdita di testimonianze circostanti, scetticismo sull'autenticità dell'oggetto, ricorsi amministrativi, liti per l'assegnazione dell'oggetto e per la sede espositiva. Il tribunale di Cuneo, ad esempio, qualche tempo fa ha addirittura condannato uno sprovveduto che, con il metal detector, aveva trovato reperti bellici napoleonici piuttosto banali, ma aveva ommesso di farne denuncia alla Soprintendenza⁶. Le montagne piemontesi abbondano di relitti delle guerre e del passaggio di armate (Austriache, Francesi, Spagnole) che, volta a volta, selezionavano l'Italia come campo di battaglia.

Non è insignificante il fatto che in Inghilterra, patria di cultori delle tradizioni, un programma televisivo della BBC One (Antiques Roadshow), molto seguito, riguardi la valutazione di oggetti che i trepidanti proprietari sottopongono ad un istrionico esperto che, con suspense e stratagemmi abili, dichiara pregiati o di infimo valore. Il sorprendente non è ovviamente che ci siano persone interessate alla stima degli oggetti di pregio che fanno parte del proprio patrimonio familiare da generazioni (o che sono stati acquistati per caso ad un mercatino delle pulci), ma che esista un pubblico appassionato alle vicende altrui in materia di piccoli tesori casalinghi⁷.

⁶ <https://www.bbc.com/news/uk-england-leicestershire-55890488>: «Unearthed figurine 'could be from Henry VIII's crown'», February 1st, 2021.

⁷ La BBC ha dato molto risalto anche alla recente vendita all'asta (East Bristol Auctions) di uno specchio appartenuto alla Regina Maria Antonietta e per anni conservato a North Ferriby (Hull) appeso al muro di un gabinetto, in un sottoscala: <https://www.bbc.com/news/uk-england-bristol-54933034> (13 novembre 2020). L'arrivo in Inghilterra è stato ricostruito attraverso il catalogo della vendita all'asta nel 1889 dell'arredo di Napoleone III (l'imperatrice Eugenia aveva una venerazione per la Regina

A che cosa è dovuta la differenza di approccio tra la benevolenza con cui sono riportati i ritrovamenti inglesi e la diffidenza che circonda le scoperte di archeologi/scavatori dilettanti in Italia?



2. Il provvido legislatore.

La risposta istintiva alla domanda è legata ovviamente all'esperienza di quanti oggetti siano stati trafugati nei secoli dall'Italia per arricchire musei di tutto il mondo. È difficile resistere all'assimilazione tra scavatore dilettante e aspirante trafugatore. A questo punto però, la questione si sposta: perché in Italia esiste un incentivo a nascondere i ritrovamenti, a cercare di venderli in un mercato clandestino?

Intuitivamente, la prima reazione è di imputare la tentazione di clandestinità alle lentezze, alla farraginosità della burocrazia. Chi trova nel proprio terreno edificabile tracce del passato, sa - in Italia - che sta per iniziare una via crucis che bloccherà i lavori a tempo indeterminato, che gli scavi inizieranno, forse, ma difficilmente si concluderanno, che il valore della proprietà

e aveva portato con sé lo specchio nell'esilio inglese). Non si ha notizia di alcuna prelazione esercitata dallo Stato, né di ostacoli alla vendita all'asta.

subirà una discesa precipitosa, che non vedrà durante la sua vita la fine della scoperta, né potrà leggere il proprio nome nel museo in cui finalmente gli oggetti potranno forse arrivare.

Le cronache, talvolta anche in chiave umoristica/sardonica, raccontano di scavi per edificare che vengono prontamente ricoperti, prima che la notizia di una traccia promettente possa trapelare alla sovrintendenza competente. E' la ricchezza stessa del sottosuolo italiano che finisce per disincentivare la protezione delle testimonianze del passato: funzionari sovraccarichi, finanze insufficienti, musei poco protetti, congiurano a frustrare il funzionamento della macchina amministrativa.

Si possono trovare però anche ragioni più strettamente giuridiche che condizionano il regime dei ritrovamenti di oggetti storici o archeologici?

Proviamo a studiare la strategia messa in atto nel Regno Unito, a renderci conto delle pedine più importanti nel quadro delle indagini sul sottosuolo. Alle volte, non è la sofisticatezza delle cautele ad essere decisiva, ma la pragmaticità e sistematicità dei passi da compiere che favoriscono la trasparenza.

3. Una rete di referenti. La collaborazione del titolare della terra.

Le informazioni utili a chi voglia intraprendere ricerche di metalli sepolti sono facilmente reperibili sul sito del Governo nel Regno Unito. Per le invenzioni in Inghilterra e Galles (diversamente da Scozia, oltre che dall'Irlanda del Nord) la rubrica report treasure nel sito ufficiale del governo è facilmente accessibile: basta digitare su google l'espressione. In modo piuttosto scarno, senza lunghe premesse sulla legislazione e i regolamenti amministrativi, si trovano esposti i primi rudimenti delle operazioni da compiere nell'accingersi a ricerche con il metal detector.

In primo luogo si constata che il territorio è disseminato di consulenti (40) cui chiedere consiglio: si tratta di persone, qualificate Finds Liaison Officers, non necessariamente professionisti di alta formazione accademica, con una certa esperienza di indagini storiche: grazie alla presenza di molti gruppi di volontari che svolgono ricerche nel tempo libero, una basilare cultura della conservazione è abbastanza diffusa. Dai profili sociali pubblicati si nota che si tratta talvolta di dipendenti di musei locali, ma anche di animatori di gruppi amatoriali. ad esempio per la zona di Cambridge la persona incaricata dei primi contatti ha un recapito presso l'*Historic Environment Team, Growth & Economy*⁸. Questi contatti sono utili per valutare l'entità di un' eventuale scoperta, come assistenza iniziale per muoversi correttamente. Il ritrovamento dev'essere riferito entro 14 giorni dalla scoperta al magistrato (coroner) del distretto in cui è avvenuta l'invenzione; anche in questo caso il referente locale può essere d'aiuto.

⁸ Situato presso il "Cambridgeshire County Council", Shire Hall, Cambridge, Cambridgeshire.

Inoltre, il sito del governo contiene una serie di istruzioni⁹ sui passi da compiere. Inizialmente è necessario avere il permesso del proprietario o del soggetto che occupa il terreno che si intende sottoporre a scrutinio: nel caso delle ricerche – frequenti¹⁰ – nelle sponde del Tamigi il contatto è con un'autorità apposita (The Port of London Authority).

In quest'ultimo caso (nell'attività di *mudlarking*)¹¹ è precisata la profondità massima alla quale si può scendere (7.5 cm.) con gli scavi, le zone consentite, le precauzioni da assumere, il costo del permesso, valido 3 anni¹². Alcuni ritrovamenti importanti sono effettivamente esposti a Londra, nel London Museum: come nel caso di una spada anglosassone, reperita nel 1897 davanti a quella che diventerà la Tate Gallery¹³.

4. Le precauzioni e la formazione dei cacciatori di antichità.

In secondo luogo, ogni candidato all'esplorazione con metal detector deve seguire le indicazioni della guida denominata "Code of Practice for Responsible Metal Detecting in England and Wales" (2017)¹⁴: tra le raccomandazioni importanti si nota quella di non rimuovere gli oggetti, di ricoprire lo scavo in modo che non sia facilmente identificabile, adottando le precauzioni per ritrovarlo (una mappa, un rilevamento tramite GPS), oltre all'esigenza di stipulare un'assicurazione riservata ai cercatori di «tesori» per eventuali danni a

⁹<https://www.gov.uk/guidance/guidance-on-searching-for-archaeological-finds-in-england-during-covid-19#protecting-archaeology>.

¹⁰ <https://www.bbc.co.uk/programmes/m000s2r9> (Ramblings: Aneka Rice on the Thames Path in London: la protagonista è stata per anni l'animatrice di un programma tv chiamato Treasure Hunt).

¹¹ Mudlarking, cur. da Lara Maiklem, programma sul BBC4 radio: <https://www.bbc.co.uk/programmes/m0007k5k>

¹² Non bisogna sottovalutare l'uso dei droni nelle ricerche archeologiche o storiche: mano a mano che se ne diffonde l'uso privato, le probabilità di ricerche tramite aerofotogrammetria da drone su terreni anche difesi da muri e siepi cresceranno. A titolo esemplificativo, in Italia: <https://www.archeodigital.it>. In Inghilterra: N. Miller, Britain's newly discovered ancient sites, www.bbc.com/travel/story/20200722-britains-newly-discovered-ancient-sites, 23 luglio 2020; Hoare, Callum, Stonehenge discovery: 'Hidden features' of 'invisible' site uncovered with drone flyover, www.express.co.uk › News › UK, 20 feb. 2021; Heritage use of drones, online: <https://historicengland.org.uk/research/methods/airborne-remote-sensing/drones/>

¹³ Dal sito del museo: "the sword was found in July 1897 on the Thames foreshore in front of the Tate Gallery (now Tate Britain) – during the building of 'Vauxhall Temporary Bridge': <https://www.museumoflondon.org.uk/discover/broken-saxon-sword-vanishing-vauxhall-bridge>

¹⁴ <https://finds.org.uk/getinvolved/guides/codeofpractice>

sé o ad altri¹⁵. Insomma, le informazioni di base sono facilmente raggiungibili e agevolmente comprensibili. Non si nota un tono enfatico sulla sacralità delle indagini, né un carattere intimidatorio delle raccomandazioni: prevale uno stile matter-of-fact. Preso atto della frequenza delle escursioni, si cerca almeno di rimediare al peggio, fornendo un'istruzione di base sulle precauzioni essenziali. Fino alla chiusura imposta dall'epidemia iniziata nel 2020, gli aspiranti archeologi/scopritori erano sollecitati a partecipare ad attività di formazione, pubblicizzate nel sito Portable Antiquities Scheme Website, sostenuto dal British Museum e il National Museum Wales (Amgueddfa Cymru)¹⁶: in particolare il gruppo Past explorers è suddiviso in équipes, distribuite in 10 aree di addestramento (per identificare e registrare ritrovamenti archeologici della propria area di indagine, in modo da alimentare una banca dati denominata PAS/Portable Antiquities Scheme).

Il passaggio successivo, per cogliere come funziona la questione delle indagini con metal detector in Inghilterra e Galles, consiste nel capire che cosa costituisca un oggetto storico, archeologico o comunque di valore: per farlo si deve consultare la legislazione e precisamente il *Treasure Act* 1996.

5. Il compenso in denaro o in natura.

La legislazione inglese aggiornata nel 1996 contiene, agli occhi dell'osservatore, due punti di forza che mirano ad incentivare la denuncia delle invenzioni e la consegna degli oggetti evitando la rete privata della vendita clandestina. Da un lato, è chiarito in modo efficace che l'inventore non sarà privato del bene e del suo valore¹⁷: se un museo sarà interessato all'acquisto, una commissione stabilirà il ragionevole prezzo da pagarsi per l'acquisizione. Altrimenti l'inventore potrà conservare l'oggetto (ed eventualmente venderlo). Questo aspetto è condiviso con la legislazione italiana che prevede a sua volta l'acquisizione dello Stato: la differenza sta nella tempistica e nell'assegnazione del prezzo.

Se la legislazione inglese sembra molto lata nel lasciare al Ministro la determinazione del prezzo e delle modalità di pagamento, il Codice di attuazione (*Treasure Act Code of Practice*), al paragrafo 65 indica l'esistenza di una commissione (*Treasure Valuation Committee*), indipendente, che deve mirare ad

¹⁵ Il rinvio è al *National Council for Metal-Detecting or the Federation of Independent Detectorists: ivi*

¹⁶ <https://finds.org.uk/>

¹⁷ *Treasure Trove Act* 1996, sect. 10 (3) (la competenza è data al "Secretary of State", il ministro competente per la cultura il quale decide "in whatever way he thinks fit" se un compenso sia dovuto, come debba esser determinato, a chi sia da corrispondere, come si debba dividere in caso di più destinatari, ecc.). La norma legislativa è integrata dal *Code of Practice* emanato in forza dell'art. 11 dello stesso provvedimento normativo: la versione più aggiornata, del 2017, è reperibile online: <https://finds.org.uk/treasure>.

un compenso quanto più possibile vicino al valore di mercato, tenendo conto delle circostanze. Naturalmente questo documento amministrativo contiene una ricca serie di dettagli, sulla possibilità di avere pareri esterni, sulle eventuali obiezioni o controdeduzioni e via discorrendo: si omettono qui le specificazioni che sono comunque agevolmente accessibili. Vale forse la pena di ricordare che il ministero avvisa che chi vendesse clandestinamente, non solo commetterebbe un reato, ma riceverebbe un prezzo probabilmente inferiore a quello valutato dai consulenti competenti. Interessa la tempistica: l'obiettivo segnalato nel Code of Practice (par. 87) è di 12 mesi tra il momento in cui il bene è consegnato al coroner locale (o a chi viene incaricato di ricevere l'oggetto) e il pagamento del premio "ex gratia": salvo che ci siano contestazioni, casi eccezionali. Altro aspetto importante: in tutto il processo di definizione dell'acquisto, l'inventore sarà periodicamente aggiornato.

Probabilmente, il lettore italiano avrà in mente le vicende del celebre caso *Beyeler c. Italia*, deciso dalla Corte Europea di diritti dell'Uomo nel 2000 e riguardante il quadro di Van Gogh¹⁸: nel 1988 lo Stato italiano – a fronte di un'offerta di acquisto di una fondazione veneziana (Peggy Guggenheim Collection) – esercitò la prelazione all'acquisto del quadro: al prezzo che il titolare aveva pagato nel 1977 (anziché al prezzo offerto dal potenziale acquirente veneziano nel 1983). La condanna dell'Italia da parte della Corte EDU per violazione dell'art. 1 del Protocollo n. 1 alla Convenzione fu giustificato dai giudici internazionali per la lentezza e incertezza, contraria alla buona fede, con la quale le autorità italiane agirono nell'esercitare la prelazione tra il 1983 (anno in cui venne rivelata l'identità del proprietario) e il 1988 (quando lo Stato annunciò l'intenzione di acquisire il bene). Vale la pena di rileggere una sezione ("comportamento delle autorità") della sentenza¹⁹: «dopo essere state informate, nel 1983, dell'elemento mancante nella dichiarazione fatta nel 1977, cioè l'identità dell'acquirente finale, le autorità italiane hanno atteso fino al 1988 prima di interessarsi seriamente della questione della proprietà del quadro e di decidere di esercitare il diritto di prelazione. Durante questo lasso di tempo, le autorità hanno mantenuto un atteggiamento ora ambiguo, ora consenziente agli occhi del ricorrente ed esse l'hanno spesso trattato, de facto, come l'avente diritto legittimo

¹⁸ La vicenda ha le caratteristiche di un romanzo: il quadro "il Giardiniere" fu acquistato dal collezionista svizzero tramite un intermediario, fu rubato durante un'esposizione a Roma (nel 1998, presso la Galleria Nazionale d'Arte Moderna di Roma, insieme ad altre due opere "Le Cabanon de Jourdan" di Cézanne e "L' Arlesiana" dello stesso Van Gogh), per poi essere ritrovato poche settimane dopo, fu oggetto di una trattativa d'acquisto da parte della Guggenheim collection di Venezia, fu acquistato dal governo italiano nelle modalità ricordate (con conseguente condanna dell'Italia all'equo ristoro del proprietario), e infine esposto, tra l'altro, nel 2009 nel Complesso Museale di Santa Maria della Scala, a Siena.

¹⁹ <http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-63031> (tradotta in Italiano dal Ministero della Giustizia: le sole versioni francese e inglese sono considerate ufficiali dalla Corte EDU).

della vendita del 1977. Inoltre, il largo margine di manovra di cui le autorità hanno goduto nel quadro delle disposizioni applicabili, come interpretate dalle giurisdizioni interne, così come la mancanza di chiarezza della legge, sopra richiamata, hanno amplificato l'incertezza in pregiudizio del ricorrente».

Merita ricordare che la legislazione vigente all'epoca in materia di tutela dei beni culturali, legge n° 1089 del 1° giugno 1939, prevedeva un termine di due mesi (dalla denuncia dell'alienazione del bene) per le autorità amministrative per esercitare la prelazione a vantaggio dello stato (art. 32).

Insomma, chi si rapporta alle autorità amministrative italiane difficilmente vede il proprio caso rapidamente risolto: nel caso deciso dalla Corte Europea dei diritti dell'uomo è stato proprio il protrarsi dell'incertezza che ha generato una violazione del diritto di proprietà, riconosciuto dalla Convenzione Europea dei diritti dell'uomo. L'episodio non riguarda un ritrovamento accidentale o uno scavo (come i casi da cui ci si è mossi), ma è illustrativo della complessità dei meccanismi messi in atto in Italia, delle incertezze che il possessore di un bene artistico o storico affronta, delle vicende amministrative e processuali che possono insorgere (nel caso *Beyeler*, assurde a complessità leggendarie con interventi del Tar Lazio, del Consiglio di Stato, della Cassazione, della Corte Costituzionale – per aspetti della legislazione del 1939 in materia di prelazione -, della Commissione dei diritti dell'uomo e infine della Corte Europea dei diritti dell'uomo sia sulla violazione del diritto di proprietà sia – nel 2002 - sull'equo indennizzo dovuto dallo Stato al ricorrente per la violazione del suo diritto di proprietà).

Forse un fattore - fra gli altri - che gioca qualche ruolo nella liquidazione più rapida del compenso allo scopritore è l'assenza di una ripartizione di competenze tra giudici amministrativi ed ordinari in Inghilterra: la scansione introdotta sul continente da Napoleone non ha raggiunto la Gran Bretagna che sottopone alla stessa giurisdizione ordinaria anche lo Stato, attraverso il procedimento di *judicial review* della condotta amministrativa²⁰. E' vero che progressivamente, soprattutto a seguito dell'adesione alla Comunità Europea nel 1972, anche nel Regno Unito si sono sviluppate prassi amministrative che hanno creato un nucleo di diritto amministrativo, ma le corti di *common law* non hanno perso la propria giurisdizione sulle azioni dello Stato. Questa circostanza evita la duplicazione di procedimenti che si constata sovente in Italia, con conseguente rallentamento della definizione delle contese.

²⁰ Stein, Peter (1987), *I fondamenti del diritto europeo*, Milano, Giuffrè, p. 147 ss. (“l'assenza nei sistemi di *common law* di un settore distinto di diritto pubblico ... può farsi risalire direttamente all'ampio uso dei prerogative writs da parte della corte del *King's Bench*”). Molte contestazioni con l'amministrazione pubblica sono gestite dai *Tribunals*: organi di composizione delle liti, estranei al potere giurisdizionale.

6. L'esposizione lusinghiera: l'inventore menzionato con onore

Inoltre, la legislazione inglese (applicabile anche in Galles) mette in evidenza la fama che sarà garantita all'inventore: il ritrovamento sarà attribuito allo scopritore con evidenza, tramite annotazioni apposte accanto al luogo in cui verrà esposto l'oggetto. Un esempio per tutti dovrebbe valere, data l'attualità della questione: il celebre tesoro anglosassone di Sutton Hoo, esposto al British Museum a Londra è reclamizzato con citazione visibile e adeguata del nome della proprietaria del terreno e dell'archeologo che eseguì i primi scavi. Consultando il sito del British Museum si legge: «Edith Pretty, a landowner at Sutton Hoo, Suffolk, asked archaeologist Basil Brown to investigate the largest of several Anglo-Saxon burial mounds on her property. Inside, he made one of the most spectacular archaeological discoveries of all time»²¹.

La vicenda è stata successivamente rappresentata, in maniera romanzata, nel film "The Dig", apparso nel 2021, diretto dal regista Simon Stone (attori: Carey Mulligan, Ralph Fiennes, Lily James). Non bisogna sottovalutare l'aspetto della reputazione, del richiamo alla celebrità che svolge un ruolo importante nell'attrarre allo scoperto l'inventore: nei casi più clamorosi, come quello citato, con prospettive non insignificanti di cessione della storia, interviste, apparizioni televisive e via di seguito.

Se riflettiamo sulla situazione dei musei italiani, ovviamente cediamo a qualche scoramento: la quantità di oggetti che giacciono nei depositi è di larga misura superiore a quella dei reperti esposti. Nel caso del museo di Archeologico di Napoli, le soffitte sotto i tetti conservano le ceramiche, la piccola statuaria e gli oggetti di bronzo ritrovati a Pompei ed Ercolano²². Al museo Egizio di Torino, fino all'acquisizione futura di un nuovo edificio adiacente all'Accademia delle Scienze (di cui parla da tempo), i depositi conservano una grande quantità di oggetti (circa 1/5 del totale risultava esposto, nel 2014), benché nel 2015 già 10.000 reperti siano emersi dalle cantine²³. Le probabilità che un ritrovamento riesca a trovare un'adeguata collocazione e una citazione solenne del nome dell'inventore sono in Italia drasticamente ridotte.

7. I tombaroli: una florida professione.

Gli exploits degli scavatori clandestini in Italia hanno ricevuto di recente una conferma a Pompei, luogo classico di esercizio della ricerca non ufficiale di cose sepolte, dal 1700 ad oggi. Nel dare notizia del ritrovamento di un carro cerimoniale, ricco di finiture e decorazioni in bronzo, l'amministrazione del Parco

²¹ <https://www.britishmuseum.org/collection/galleries/sutton-hoo-and-europe>

²² <https://www.youtube.com/watch?v=TSXgK65dE6M> (circa 1/3 del materiale complessivo riesce ad essere effettivamente esposto).

²³

https://torino.repubblica.it/cronaca/2015/12/24/foto/per_natale_il_museo_egizio_mette_in_vetrina_10mila_pezzi_nuovi_-130097377/1/

archeologico di Pompei è stata affiancata dalla Procura di Torre Annunziata²⁴: «Il Parco Archeologico di Pompei e la Procura della Repubblica di Torre Annunziata, annunciano il rinvenimento di un reperto straordinario, emerso integro dallo scavo della villa suburbana in località Civita Giuliana, a nord di Pompei, oltre le mura della città antica, nell'ambito dell'attività congiunta, avviata nel 2017 e alla luce del Protocollo d'Intesa sottoscritto nel 2019, finalizzati al contrasto delle attività illecite ad opera di clandestini nell'area».

L'aspetto interessante è che la recente scoperta è avvenuta in sostanza nel solco di una prima esplorazione clandestina, condotta dai proprietari della casa che insiste sul terreno ricoperto dal magma del Vesuvio. Secondo le ricostruzioni apparse sui quotidiani e ora soggette ad indagini della magistratura, dall'abitazione si diramavano cunicoli che erano arrivati in prossimità dell'oggetto ora identificato dagli archeologi come un esempio raro di mezzo di trasporto completo di corredo e di decorazioni. I responsabili degli scavi di Pompei sono arrivati alla scoperta nel tentativo di precedere i tombaroli: contro la politica generalmente adottata di sospendere gli scavi e gli sbancamenti, lasciando una sezione del parco ancora intatta per le generazioni future e concentrando gli sforzi sul restauro e manutenzione delle sezioni già scavate in passato. A seguito della notizia di interventi furtivi, il direttore ha deciso di promuovere una ricerca esplorativa, arrivando appunto all'identificazione di un oggetto di importante valore documentale: facilmente sottovalutato da eventuali scopritori clandestini, interessati a oggetti di valore intrinseco, di facile smercio sul mercato delle rarità archeologiche.

L'interazione fra polizia e archeologi è determinante, là dove riesce a realizzarsi: in zone ben sorvegliate e definite nel perimetro. La dispersione su tutto il territorio italiano di strati sommersi di testimonianze del passato rende però il controllo episodico e discontinuo. Proprio per questo motivo è interessante una prospettiva che incentivi al massimo eventuali scavatori a seguire procedimenti che non compromettano le testimonianze (ad esempio non alterando la disposizione degli oggetti prima che un archeologo abbia potuto fare dei rilievi), a venire allo scoperto sapendo di poter ricevere un congruo compenso e un riconoscimento ufficiale del merito dell'invenzione. Si tratta di un'utopia? Probabilmente in Italia le difficoltà sarebbero molte, legate in primo luogo alla scarsità delle risorse: ottenere un tempestivo intervento di soggetti qualificati a stimare l'importanza del ritrovamento è legato appunto alla disponibilità di finanziamenti adeguati. Anche l'esercizio della prelazione statale implica la disponibilità di risorse adeguate, come d'altronde la possibilità di un'esposizione documentata che riconosca il merito dell'inventore non può prescindere dalla presenza di spazi espositivi adeguatamente sorvegliati.

²⁴ Annuncio del 27 febbraio 2021: <http://pompeisites.org/comunicati/il-carro-da-parata-di-civita-giuliana-lultima-scoperta-di-pompei/>

8. La prassi amministrativa in Italia

Alcuni aspetti del diritto amministrativo italiano, chiamato in causa ogni volta che intervenga un diritto eminente dello Stato, ad esempio sul sottosuolo, sono stati aggiornati in modo efficace. Ripetutamente si è letto, in anni recenti, di sopralluoghi e misurazioni effettuate in relazione a scavi per metropolitane, fondamenta di edifici, reti fognarie, e altri intenti di interesse generale. I lavori più importanti del campo edilizio non sfuggono ad una sorveglianza che mette in avviso le sovrintendenze e genera attività di conservazione che possono anche limitarsi ai rilievi prima che lo scavo sia ricoperto o utilizzato per lo scopo inizialmente previsto.

Il problema riguarda piuttosto indagini minori: anche in aree periferiche dell'impero romano capita di inciampare in reperti di qualche significato storico. A mero titolo esemplificativo, nella Gallia cisalpina, nel territorio oggi del Piemonte, ai margini del centro nevralgico della dominazione romana, si ritrovano regolarmente lapidi funerarie di liberti, cippi stradali, anche importanti depositi di argenteria, nascosta forse nell'imminenza di invasioni o sovvertimenti politici. A titolo esemplificativo basta menzionare il grande "tesoro di Marengo" (Alessandria) conservato nel Museo di Antichità di Torino²⁵: "Il piano sotterraneo della Manica Nuova di Palazzo Reale è sede, dal 2013, del rinnovato allestimento del Tesoro di Marengo ... ritrovato nel 1928 e dal 1936 esposto al Museo di Antichità, raccoglie elementi di arredo e culturali, che lo fanno ritenere il frutto del saccheggio di un sacello privato o di un santuario: oltre al busto dell'imperatore Lucio Vero (161-169 d.C.), fasce decorative e con simboli del potere imperiale o allusivi ad attività militari. Gli argenti, ritrovati schiacciati e accartocciati per ridurre l'ingombro, sono stati occultati tra la metà del III e il principio del V secolo d.C., un periodo di scorrerie barbariche e di saccheggi".

I commenti ad illustrazione dei reperti ci ricordano che alcuni pezzi del corredo sembrano mancanti, andati perduti o sottratti durante gli scavi o il trasferimento per la salvaguardia.

Punti spinosi dal punto di vista giuridico riguardano, tra l'altro, le rispettive pretese dei proprietari del suolo e dell'inventore, la competenza delle rispettive sovrintendenze, le autorizzazioni amministrative agli scavi, gli aggiornamenti sugli spostamenti eventuali di beni 'notificati' secondo i procedimenti ministeriali.

La materia si trova alla confluenza del diritto privato e del diritto amministrativo: mentre i principi dell'acquisto originario per invenzione sono dettati dal codice civile, è il diritto amministrativo che governa il funzionamento degli enti interessati alla conservazione del patrimonio culturale. Sono i principi sui limiti pubblici dettati rispetto al sottosuolo e alla libertà di disposizione della proprietà che determinano il regime degli oggetti ritrovati: la letteratura di commento è quasi integralmente a cura di specialisti di diritto amministrativo.

²⁵ <https://www.museireali.beniculturali.it/museo-antichita/>

D'altronde il ricorso contro le classificazioni di oggetti come "culturali" e protetti si deve proporre presso il ministero ed eventualmente poi davanti agli organi giurisdizionali amministrativi.

Non è inutile ricordare che sul substrato della legislazione del 1089/1939 (c.d. legge Bottai) rimasta a lungo in vigore, si sono depositati successivamente:

- il T.U. beni culturali (D.lgs. 490/1999, Melandri-Veltroni), e il D.P.R. 283/2000 (relativo prevalentemente ai beni culturali in mano pubblica),

- il decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 ("Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137", c.d. codice Urbani),

mentre per

- il D.P.R. 26 novembre 2007, n. 233 (Regolamento di riorganizzazione del Ministero per i beni e le attività culturali) è la Direzione regionale per i beni culturali e paesaggistici che verifica la sussistenza dell'interesse culturale nei beni appartenenti a soggetti pubblici e a persone giuridiche private senza fine di lucro;

anche se, in materia immobiliare,

- il decreto legislativo 156/2006²⁶ è intervenuto a modificarne l'art. 12 (escludendo il silenzio assenso circa la verifica di interesse culturale al decorso del centovesimo giorno), nonché l'art. 22 (eliminando il silenzio assenso per la richiesta di autorizzazione all'esecuzione di interventi edilizi sui beni vincolati), e

- il decreto legislativo 26 marzo 2008, n. 62, a sua volta, ha introdotto la menzione degli enti ecclesiastici civilmente riconosciuti; ha istituito un archivio delle dichiarazioni (art. 13); ha modificato gli articoli 54 e seguenti, circa l'autorizzazione all'alienazione dei beni degli enti pubblici e degli enti senza scopo di lucro, aggiungendo la regola (art. 55-bis) secondo la quale le clausole contenute nell'autorizzazione devono esser riportate nell'atto di alienazione²⁷;

- il decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 222, Individuazione di procedimenti oggetto di autorizzazione, segnalazione certificata ecc., modifica le richieste di autorizzazione all'esportazione;

²⁶ Disposizioni correttive ed integrative al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, in relazione ai beni culturali

²⁷ Con la conseguenza che tali clausole assumono la portata di clausola risolutiva, ai sensi dell'art. 1456 c.c., espressamente richiamato, e devono essere trascritte nei registri immobiliari. Il nuovo art. 57-bis ha inoltre esteso gli articoli 54 e seguenti alla dismissione di beni pubblici, cui hanno fatto seguito specifiche regole di settore. Fusaro, Andrea (2010), La circolazione giuridica dei beni immobili culturali nella prassi notarile: un inventario di questioni, in «Quaderni della fondazione italiana del notariato», e-library, 12 Dicembre 2009 (N. 2/2010), <https://elibrary.fondazione-notariato.it/indice.asp?pub=27&mn=3>

- la legge 4 agosto 2017, n. 124, Legge annuale per il mercato e la concorrenza (Bosetti e Gatti), all'art. 1, commi 175-176 modifica il codice dei beni culturali²⁸.

Dopo tale aggiornamento sono ancora entrati in vigore:

- il decreto-legge 21 settembre 2019, n. 104, convertito con modificazioni dalla L. 18 novembre 2019, n. 132 (in G.U. 20/11/2019, n. 272) (ha disposto la modifica dell'art. 110, comma 3);

- la legge 18 novembre 2019, n. 132 (in G.U. 20/11/2019, n.272) ha disposto (con l'art. 1, comma 1) la conversione, con modificazioni, del D.L. 21 settembre 2019, n. 104 (in G.U. 21/09/2019, n. 222);

- il decreto-legge 16 Luglio 2020 n. 76, convertito con modificazioni dalla Legge 11 settembre 2020 n. 120, «Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale».

I cambiamenti di politica sono frequenti, almeno sui dettagli, se non nell'impianto generale: ad esempio, il tempo rispetto al quale considerare se un'opera di un autore contemporaneo possa circolare con o senza approvazione preventiva è cambiato da 50 a 70 anni nel volgere di un breve periodo. La richiesta di autorizzazione deve, a seconda dei periodi, avvenire presentando l'oggetto o senza bisogno di farlo. Il cittadino comune farà fatica ad orientarsi in un intreccio così stretto di norme ed eccezioni: facilmente si sentirà sopraffatto dal cumulo di provvedimenti. L'intervento più incisivo sulla circolazione delle opere d'arte all'estero è legato all'entrata in vigore nel 2017 della Legge annuale per il mercato e la concorrenza²⁹. Le novità sostanziali, espresse all'art. 1, commi 175 e 176 che modificano il Codice dei beni culturali e del paesaggio in materia di circolazione internazionale delle opere d'arte, riguardano:

- L'età dell'opera: innalzato da 50 a 70 anni il limite temporale per il riconoscimento di una rilevanza speciale, ai fini della tutela, per opere di proprietà di privati (in caso di artisti defunti)³⁰.

²⁸ Tomei, Susanna, Nuovo sistema di circolazione delle opere d'arte, in «Gazzetta ambiente» (s.d.),

http://www.gazzettaambiente.it/news.cfm?id=86&nuovo_sistema_di_circolazione_delle_opere_d_arte.

²⁹ Già il 3 maggio 2017 era stato approvato il c.d. "DDL Concorrenza", il quale, con l'introduzione degli articoli 176 e 177, aveva modificato l'articolo 68 del Codice dei Beni culturali (D.Lgs. n.42/2004), relativo alla circolazione internazionale delle opere d'arte. Il testo, dunque, è intervenuto anche nell'ambito del mercato dell'arte, introducendo importanti modifiche normative che attengono alla semplificazione della circolazione internazionale delle opere d'arte e degli oggetti d'antiquariato. Il DDL Concorrenza è divenuto Legge con l'entrata in vigore della Legge 4 agosto 2017, n. 124 – "Legge annuale per il mercato e la concorrenza", pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n.189 del 14 agosto 2017.

³⁰ Le opere realizzate entro i 70 anni potranno dunque circolare con maggiore facilità, senza bisogno di un esame fisico e di un'autorizzazione delle Soprintendenze. Il

- La soglia economica: è stata introdotto un tetto di valore al di sotto del quale il bene culturale può transitare liberamente fuori dai confini nazionali ed europei, dietro semplice autocertificazione³¹.

- I criteri di valutazione: la riforma chiede al Mibact di definire o aggiornare, tramite decreto, i criteri a cui gli uffici di esportazione devono attenersi per valutare il rilascio o il rifiuto dell'attestato di libera circolazione (nonché le condizioni) e dei certificati di avvenuta spedizione o importazione.

- Il passaporto: viene istituito – sul modello francese – un apposito “passaporto” per le opere, di durata quinquennale (non più triennale), utile ad agevolare l'uscita e il rientro delle stesse dal e nel territorio nazionale.

- Esportazione extra UE: si estende da 6 mesi a 12 la validità della licenza di esportazione dei beni culturali al di fuori del territorio dell'Unione europea e da 30 a 48 mesi il termine che può intercorrere fra il rilascio dell'attestato di libera circolazione e il rilascio della licenza.

- Registro informatico: il registro indicato, già dal Codice dei beni culturali e del paesaggio (art. 63, modificato nel 2016) relativo al commercio di “cose antiche o usate”, riemerge, diventa un “registro in formato elettronico”, che consente la consultazione istantanea al soprintendente. È diviso in due elenchi, che dividono le “cose” per cui occorre la presentazione effettiva all'ufficio di esportazione e quelle per cui non è richiesta (il soprintendente può però richiedere sempre la valutazione diretta di qualunque bene).

L'inconveniente evidente di questi procedimenti nel legiferare “a pezzi e bocconi” è la difficoltà di costruire un quadro comprensivo: ad esempio il lettore gradirebbe avere un unico testo con collegamenti ipertestuali che consentano di visualizzare le modifiche senza dovere aprire molti testi diversi da coordinare. Lo stile – per fare un caso concreto, tratto dall'art. 1 - della correzione apportata al ‘codice dei beni culturali’ dal decreto del 2006 è il seguente:

«1. Alla Parte prima del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, recante il codice dei beni culturali e del paesaggio, di seguito denominato: «decreto legislativo n. 42 del 2004», sono apportate le seguenti modifiche:

a) all'articolo 5:

1) il comma 2 è sostituito dal seguente:

‘2. Le funzioni di tutela previste dal presente codice che abbiano ad oggetto manoscritti, autografi, carteggi, incunaboli, raccolte librarie, nonché libri, stampe e incisioni, non appartenenti allo Stato, sono esercitate dalle regioni. Qualora l'interesse culturale delle predette cose sia stato riconosciuto con

Ministero mantiene comunque la possibilità di riconoscere lo status di “rilievo eccezionale” per qualsiasi opera.

³¹ Ciò per adeguarsi alle soglie già previste dal Regolamento del Consiglio europeo n. 116/2009, ma il Ministero ha preferito fissare una soglia unica per le diverse categorie di beni, pari a 13.500 euro (forse la più bassa in Europa?). Dalla soglia sono esclusi reperti archeologici, archivi, incunaboli e manoscritti.

provvedimento ministeriale, l'esercizio delle potestà previste dall'articolo 128 compete al Ministero';

2) al comma 3, le parole: 'anche su raccolte librerie private, nonché' sono soppresse;

b) al comma 1 dell'articolo 6 dopo le parole: 'del patrimonio stesso' sono inserite le seguenti: ', al fine di promuovere lo sviluppo della cultura'».

Il sistema del rinvio e dell'interpolazione è molto faticoso per l'esperto giuridico, del tutto inaccessibile per il cittadino comune. L'arte dell'intarsio giuridico scoraggia chi non è fortemente determinato a raggiungere un significato³². Ovviamente questo dipende anche dalla giurisprudenza interpretativa che sarà prudente consultare: un ampio repertorio di possibilità si apre con il capitolo delle sentenze del Tar e del Consiglio di Stato. La decifrazione della portata di ogni decisione non è accessibile a chiunque: le implicazioni per la generalità e ulteriori rispetto alle dirette parti interessate non sono sempre evidenti fuori dalla cerchia degli specialisti.

Se visualizziamo la pagina equivalente del sito del governo inglese abbiamo questa impaginazione:

«Changes to legislation:

Treasure Act 1996 is up to date with all changes known to be in force on or before 08 March 2021. There are changes that may be brought into force at a future date. Help about Changes to Legislation

Introductory Text

Meaning of "treasure"

1. Meaning of "treasure"
2. Power to alter meaning
3. Supplementary

Ownership of treasure

4. Ownership of treasure which is found
5. Meaning of "franchisee"
6. Treasure vesting in the Crown

Coroners' jurisdiction

7. Jurisdiction of coroners
8. Duty of finder to notify coroner
 - 8A. Duty to notify coroner of acquisition of certain objects
 - 8B. Notice under section 8 or 8A to designated officer
 - 8C. Offences under section 8 or 8A: period for bringing proceedings
9. Procedure for inquests

³² In commercio esistono anche versioni consolidate del codice: incorporano periodicamente i provvedimenti di correzione: talvolta in forma elettronica per consentire aggiornamenti costanti (e.g. <https://www.certifico.com/categorie/115-ebook/5817-codice-del-beni-culturali-e-del-paesaggio-consolidato>).

9A. Procedure for inquests: Northern Ireland

Rewards, codes of practice and report

10. Rewards
11. Codes of practice
12. Report on operation of Act

Miscellaneous

13. Application of Act to Northern Ireland
14. Consequential amendments.»

Non solo, leggendo questo atto legislativo, siamo avvisati dell'ultima data in cui il testo è stato aggiornato, ma, ogni volta che un articolo ha subito una correzione, è possibile cliccare su un collegamento ipertestuale che mostra la struttura precedente della norma e ne facilita la lettura.

Da qualche anno (2013) è stato messo in moto nel Regno Unito il progetto 'Good Law' che incentiva la redazione lineare, semplice, accessibile della legislazione³³. Alcune delle raccomandazioni contenute nella guida ai redattori legislativi riguardano appunto la frammentazione delle regole in spezzoni da ricombinare (prassi scoraggiata), la possibilità di evidenziare gli elenchi di requisiti in modo leggibile (elenchi puntati, accorgimenti visivi, chiarezza se si tratti di elenchi cumulativi o alternativi), il collegamento tra provvedimenti che devono interagire³⁴. E' sottinteso che anche la casistica dei litigi sarà da consultare: ma l'indice di conflittualità sembra minore, le decisioni da considerare meno frammentate tra giurisdizioni diverse. Viceversa, per il momento, in Italia si possono reperire online, con gli estremi identificativi corretti, i testi normativi rilevanti, ma questi non sono consolidati in documenti elettronici che consentano una consultazione aggiornata e storica, a richiesta dell'utente. L'incastro delle regole dev'esser ancora fatto con pazienza confrontando tra loro il documento più vecchio e quello più recente, cancellando o inserendo le espressioni, a seconda di quanto è stato disposto nelle vicende succedutesi nel tempo. La ragnatela di regola generale e di eccezioni, con le deroghe alle eccezioni, avvolge il pratico in maniera defatigante.

Naturalmente la legislazione nazionale deve essere anche coordinata con quella di matrice europea che incide sulla circolazione dei beni culturali attraverso le frontiere: in particolare interessano il regolamento 116/2009 (relativo all'esportazione di beni culturali) e la direttiva 93/7 (relativa alla restituzione dei beni culturali usciti illecitamente dal territorio di uno Stato membro, rivista nel 2014). La prima in ordine temporale, la direttiva, ha stabilito il primo passo per indurre gli Stati membri (della CEE) ad approvare norme per la restituzione di

³³<https://www.gov.uk/government/organisations/office-of-the-parliamentary-counsel/about>. Nel sito del governo è anche facile trovare la disciplina delle esportazioni di beni culturali: <https://www.gov.uk/guidance/export-art-antiques-and-cultural-goods-special-rules>

³⁴ <https://www.gov.uk/government/publications/guide-to-making-legislation>

beni illecitamente esportati. Il regolamento successivo disciplina l'esportazione dei beni culturali. In parte i provvedimenti si sovrappongono e devono essere considerati unitamente.

Insomma, il comune cittadino dovrà necessariamente ricorrere ad un notaio esperto per capire quello che può e non può fare, se possiede un oggetto non banale. Merita ricordare che per l'art. 10, comma 1, del codice dei beni culturali emerge la presunzione di interesse culturale in ordine a tutti i beni in mano ad enti pubblici la cui esecuzione risalga ad oltre cinquant'anni, fino a che non intervenga la verifica dell'inesistenza del suddetto requisito (art. 12)³⁵. Per le persone fisiche e le società l'art. 10 comma 3 subordina il riscontro del carattere culturale ad una specifica dichiarazione in tal senso (art. 13). Incide sull'esito degli atti di disposizione dei beni la discrezionalità riservata alla Pubblica Amministrazione. Alcune Soprintendenze, ad esempio, dichiarano di interesse culturale qualunque incunabolo venga presentato, mentre altre valutano effettivamente, con prudenza, la sussistenza dell'interesse culturale e l'eventuale presenza in biblioteche pubbliche. Quali beni ricadono nella categoria di «culturali»? Anche qui il legislatore italiano ha forse ecceduto. Dopo un primo elenco, già piuttosto comprensivo, all'art. 10 del 'codice' del 2004, suddiviso in due parti (tra ciò che appartiene ad enti pubblici e ciò che compete ai privati), con una specificazione più analitica ('sono altresì') che precisa i contorni della categoria³⁶, il legislatore aggiunge (art. 11) un ulteriore elenco (Beni oggetto di

³⁵ Si tratta di una regola innovativa rispetto alla disciplina precedente: in passato non era necessaria alcuna dichiarazione e si ritenevano sufficienti gli elenchi compilati dall'ente titolare del bene; d'altra parte, il cinquantennio rilevava, fino al 2002, "in negativo": per escludere il riconoscimento dell'interesse culturale al bene di origine più recente, mentre oggi esso gioca in positivo quale criterio per presumere l'esistenza del suddetto interesse.

³⁶ «Sono altresì beni culturali, quando sia intervenuta la dichiarazione prevista dall'articolo 13:

- a) le cose immobili e mobili che presentano interesse artistico, storico, archeologico o etnoantropologico particolarmente importante, appartenenti a soggetti diversi da quelli indicati al comma 1;
- b) gli archivi e i singoli documenti, appartenenti a privati, che rivestono interesse storico particolarmente importante;
- c) le raccolte librerie, appartenenti a privati, di eccezionale interesse culturale;
- d) le cose immobili e mobili, a chiunque appartenenti, che rivestono un interesse particolarmente importante a causa del loro riferimento con la storia politica, militare, della letteratura, dell'arte e della cultura in genere, ovvero quali testimonianze dell'identità e della storia delle istituzioni pubbliche, collettive o religiose;
- e) le collezioni o serie di oggetti, a chiunque appartenenti, che, per tradizione, fama e particolari caratteristiche ambientali, rivestono come complesso un eccezionale interesse artistico o storico.

4. Sono comprese tra le cose indicate al comma 1 e al comma 3, lettera a):

- a) le cose che interessano la paleontologia, la preistoria e le primitive civiltà;
- b) le cose di interesse numismatico;

specifiche disposizioni di tutela): «sono beni culturali, in quanto oggetto di specifiche disposizioni del presente Titolo:

a) gli affreschi, gli stemmi, i graffiti, le lapidi, le iscrizioni, i tabernacoli e gli altri ornamenti di edifici, esposti o non alla pubblica vista, di cui all'articolo 50, comma 1;

b) gli studi d'artista, di cui all'articolo 51;

c) le aree pubbliche di cui all'articolo 52;

d) le opere di pittura, di scultura, di grafica e qualsiasi oggetto d'arte di autore vivente o la cui esecuzione non risalga ad oltre cinquanta anni, di cui agli articoli 64 e 65;

e) le opere dell'architettura contemporanea di particolare valore artistico, di cui all'articolo 37;

f) le fotografie, con relativi negativi e matrici, gli esemplari di opere cinematografiche, audiovisive o di sequenze di immagini in movimento, le documentazioni di manifestazioni, sonore o verbali, comunque realizzate, la cui produzione risalga ad oltre venticinque anni, di cui all'articolo 65;

g) i mezzi di trasporto aventi più di settantacinque anni, di cui agli articoli 65 e 67, comma 2;

h) i beni e gli strumenti di interesse per la storia della scienza e della tecnica aventi più di cinquanta anni, di cui all'articolo 65;

i) le vestigia individuate dalla vigente normativa in materia di tutela del patrimonio storico della Prima guerra mondiale, di cui all'articolo 50, comma 2».

Il lettore comune, non esperto, o professionalmente impegnato nel commercio d'antiquariato e simili, avrà una certa difficoltà ad identificare la categoria cui appartengono i propri oggetti e sarà forse interdetto nello scoprire ad esempio che anche fotografie e negativi "la cui produzione risalga ad oltre venticinque anni" sono suscettibili di tutela particolare, oltre che soggetti a limiti di circolazione e alienazione³⁷.

c) i manoscritti, gli autografi, i carteggi, gli incunaboli, nonché i libri, le stampe e le incisioni, con relative matrici, aventi carattere di rarità e di pregio;

d) le carte geografiche e gli spartiti musicali aventi carattere di rarità e di pregio;

e) le fotografie, con relativi negativi e matrici, le pellicole cinematografiche ed i supporti audiovisivi in genere, aventi carattere di rarità e di pregio;

f) le ville, i parchi e i giardini che abbiano interesse artistico o storico;

g) le pubbliche piazze, vie, strade e altri spazi aperti urbani di interesse artistico o storico;

h) i siti minerari di interesse storico od etnoantropologico;

i) le navi e i galleggianti aventi interesse artistico, storico od etnoantropologico;

l) le tipologie di architettura rurale aventi interesse storico od etnoantropologico quali testimonianze dell'economia rurale tradizionale».

³⁷ L'art. 65 dello stesso testo normativo indica le restrizioni all'esportazione di questi beni, ove soggetti a dichiarazione di interesse da parte delle autorità amministrative.

La domanda istintiva che ci si pone è: un ventaglio così ambizioso di protezione, ha buone prospettive di successo? Quanti eredi di ricordi familiari, spesso ben più vecchi di 25 anni, vorranno iniziare la trafila di esame della rarità/pregio degli scatti fotografici, delle pellicole di film di eventi collettivi per sapere se possono lecitamente portarli nella seconda casa sulla Riviera francese, a Mentone o Nizza? Forse, estendendo in modo troppo ambizioso il cerchio della protezione si finisce per renderla irrealizzabile? Su questo punto si era aperto in passato un dibattito con riferimento ai libri “vecchi”, posto che la legge richiedeva l’autorizzazione all’esportazione (anche temporanea) per i volumi con più di 50 anni e che nel 2015 si era riformata la competenza delle Soprintendenze, rendendo estremamente complesso l’ottenimento di tale autorizzazione³⁸. Dopo la riforma Franceschini e l’introduzione della soglia di valore per l’esportazione, la situazione si è semplificata. La soglia-valore è comunque generalmente giudicata troppo bassa e i mercanti temono di portare all’estero il bene: per la contestazione della falsa autocertificazione ogni volta che essi esportano in vista di un’asta pubblica (e l’oggetto raggiunge poi un risultato superiore ai 13.500 euro).

9. Quale premio?

Una domanda di significativo interesse verte sul modo in cui in Italia viene stimato l’eventuale ristoro dovuto all’inventore. Il prezzo di mercato è un riferimento attendibile?

La norma rilevante per identificare i destinatari del premio, in Italia, è fissata dall’art. 92 del codice dei beni culturali che distingue tra proprietario dell’immobile, concessionario di un’autorizzazione di ricerca e scopritore fortuito (1/4 del valore), da un lato, e, dall’altro lato, scopritore “abusivo” (che ha ricercato senza permesso del proprietario o possessore)(nulla è dovuto) o, viceversa, all’estremo opposto: proprietario che abbia ricevuto concessione di ricerca (in forza dell’art. 89: 1/2 del valore). Come noto, “ Il premio può essere corrisposto in denaro o mediante rilascio di parte delle cose ritrovate³⁹.”

Quanto alla Determinazione del premio (Articolo 93) il legislatore prevede: «1. Il Ministero provvede [...] previa stima delle cose ritrovate. 2 [...] 3. Se gli aventi titolo non accettano la stima definitiva del Ministero, il valore delle cose ritrovate è determinato da un terzo, designato concordemente dalle parti. Se esse non si accordano per la nomina del terzo ovvero per la sua sostituzione,

³⁸ La Stampa, <https://www.lastampa.it/cultura/2015/10/27/news/all-estero-con-un-vecchio-libro-rischi-quattro-anni-di-galera-1.35218537>. Sul tema, Umberto Eco aveva pubblicato una Bustina di Minerva: Libri antichi bloccati, su L’Espresso, consultabile online all’indirizzo <http://espresso.repubblica.it/opinioni/la-bustina-di-minerva/2015/10/14/news/libri-antichi-bloccati-1.234289> e https://www.alai.it/dettaglio.php?lang_id=1&ev_id=1413 (accesso 24 marzo 2021).

³⁹ Inoltre: il premio può essere convertito in credito di imposta.

qualora il terzo nominato non voglia o non possa accettare l'incarico, la nomina è effettuata, su richiesta di una delle parti, dal presidente del tribunale del luogo in cui le cose sono state ritrovate. Le spese della perizia sono anticipate dagli aventi titolo al premio. 4. La determinazione del terzo è impugnabile in caso di errore o di manifesta iniquità».

Può interessare il fatto che il comma 2 prevede un anticipo sulla liquidazione definitiva: «in corso di stima, a ciascuno degli aventi titolo è corrisposto un acconto del premio in misura non superiore ad un quinto del valore, determinato in via provvisoria, delle cose ritrovate. L'accettazione dell'acconto non comporta acquiescenza alla stima definitiva».

Ai fini di una approssimativa comprensione di come il ministero effettui le proprie stime si può consultare – se non si è specialisti – una presentazione svolta nel 2017 da una funzionaria, durante un workshop tenuto a vantaggio di discenti di Serbia e Montenegro⁴⁰: premesso che una «Commissione istituita per individuare “procedure snelle e rapide da applicare al procedimento di corresponsione del premio di rinvenimento e [...] stabilire, per quanto possibile, criteri omogenei di stima dei reperti [...] ha portato nel periodo 1991- 1994 alla emanazione da parte del Ministero di una serie di circolari che costituiscono ancora adesso il punto di riferimento delle Soprintendenze in caso di estimo dei beni mobili da scavo», si osserva che inizialmente «la Commissione ha analizzato cinque diverse classi di documenti: 1. cataloghi d'asta. 2. alcune pratiche di premio di rinvenimento del precedente decennio, cioè gli anni '80 del '900. 3. premi assicurativi per le mostre. 4. acquisti sul mercato da parte delle Soprintendenze nel precedente decennio, quindi gli anni 80 del '900. 5. alcune tabelle elaborate dalle Soprintendenze» arrivando a uno schema di base su tre fasi successive: «1. articolazione di una tipologia di massima all'interno delle diverse classi, alla quale si possa ricondurre ogni esemplare. 2. definizione di una valutazione relativa all'oggetto conservato per intero 3. definizione degli elementi di valore aggiuntivo, divisi in due categorie, peculiari della classe tipologica e fissi per ogni tipo di oggetto».

La valutazione effettuata nel caso di specie, a titolo illustrativo, riguardava immobili, ma interessa che si siano elaborate talune formule matematiche (inclusive del prezzo di mercato), con alcuni parametri correttivi che tendono ad una certa oggettività, rendendo anche più uniforme la valutazione delle diverse sovrintendenze.

⁴⁰ Seminario, *Fighting Against The Illicit Trafficking of Cultural Property*, Rome (23 novembre 2017), Training workshop for relevant authorities of the government of Serbia e Montenegro, Ministero dei Beni Culturali e del Turismo – MiBACT - The estimate of museum collections and archaeological finds (Simona Carosi), <https://www.slideshare.net/UNESCOVENICE/ministero-dei-beni-culturali-e-del-turismo-mibact-the-estimate-of-museum-collections-and-archaeological-finds>.

Resta una variabile importante: la tempistica? Su questo punto incide la litigiosità, l'incrocio delle competenze, la disponibilità di funzionari in grado di seguire con continuità il processo valutativo. Nel frequente passaggio di consegne tra un ministro e il successivo, questi dati possono molto variare.

10. L'esportazione clandestina. In che misura il diritto europeo favorisce o limita la circolazione dei beni illegalmente scavati? Il diritto mondiale e la convenzione UNIDROIT (contro i beni illegalmente esportati)

Il flagello della predazione dei paesi con un apparato culturale vasto si è protratto per secoli. Molti episodi hanno raggiunto l'onore della cronaca. L'Italia è spesso al centro di episodi clamorosi. Basta ricordare la vicenda dell'atleta di Fano', la statua di bronzo recuperata dal mare vicino a Pesaro che, nel 2018, la Cassazione ha dichiarato di proprietà dello Stato contro il Getty museum di Malibu.

Allo scopo di combattere l'esportazione illegale di oggetti storici o d'arte l'Unesco si è mossa abbastanza tempestivamente propugnando la ratifica della convenzione del 1970 sulle misure da adottare per interdire e impedire l'illecita importazione, esportazione e trasferimento di proprietà dei beni culturali⁴¹. L'impegno internazionale non ha ricevuto la firma di tutti gli Stati: in un episodio che opponeva Italia e Francia è emerso che proprio la Francia aveva ommesso di sottoscrivere il trattato.

Si tratta della nota vicenda degli arazzi di Riom: rubati presso il Tribunale della città dell'Alvernia-Rodano, sono riapparsi nelle mani di acquirenti italiani che vantavano un acquisto effettuato in Italia presso un antiquario e si difendevano dietro al principio "possesso vale titolo". La restituzione è stata in quel caso negata alla Francia, in assenza di una prova adeguata dell'imprudenza degli acquirenti⁴². L'applicazione della *lex loci rei sitae* ha portato all'art. 1153 del codice civile italiano e all'applicazione del principio "possesso vale titolo" anche se i beni sono di provenienza furtiva (contrariamente all'eccezione che in Francia – art. 2279 del Code nella versione del 1804⁴³ -, e in diversi Stati che hanno importato il modello del Code Napoléon, sottrae i beni furtivi all'acquisto di buona fede, almeno per un determinato periodo di tempo dalla perdita o dal furto). Anche nei paesi che seguono il modello del BGB tedesco i beni rubati sono

⁴¹ <https://www.unesco.beniculturali.it/convenzione-sulla-circolazione-dei-beni/>

⁴² Trib. Roma 26 giugno 1987, *Dir. comm. int.*, 1988, p. 611 ss. [commento M. Frigo], *Riv. dir. int. priv. proc.*, 1988, p. 620 ss. [commento, Lo Monaco]; Prott, Lyndell V. (1989), *The Protection of Cultural Heritage*, *Acad. de La Haye dr. int. priv.*, *Rec. cours*, 217, 1989, Amsterdam, 1990, p. 265 ss.

⁴³ Oggi art. 2276, dopo la riforma del 2016 («En fait de meubles, la possession vaut titre. Néanmoins, celui qui a perdu ou auquel il a été volé une chose peut la revendiquer pendant trois ans à compter du jour de la perte ou du vol, contre celui dans les mains duquel il la trouve ; sauf à celui-ci son recours contre celui duquel il la tient»).

esclusi dalla tutela in caso di acquisto a non domino: il § 935 BGB contiene una regola sovrapponibile a quella francese⁴⁴. La tutela offerta in Italia dall'art. 1153 c.c. è particolarmente estesa in comparazione con gli altri ordinamenti europei (non esiste un tempo di sospensione, la trasmissione del possesso produce immediatamente l'acquisto dell'avente causa in buona fede, la vendita all'asta non garantisce maggiore protezione) e questo rende il mercato italiano particolarmente interessante quando si hanno dipinti, arazzi, o oggetti d'arte dei quali si vuole sanare la provenienza illecita. Il caso *Winkworth v. Christie's*⁴⁵ è una buona dimostrazione di questo meccanismo e dei suoi paradossi: il giudice inglese, chiamato a giudicare se il diritto italiano avesse consentito l'acquisto degli oggetti giapponesi rubati a Londra, sospese il giudizio sulla contrarietà all'ordine pubblico internazionale del diritto italiano, ipotizzandola in termini astratti (comunque una certa perplessità sul nostro sistema emerge nelle argomentazioni degli avvocati).

L'impegno del 1970 che riguardava solo gli Stati è stato perfezionato a cura dell'UNIDROIT. Questa istituzione internazionale, dopo anni di trattative, è riuscita a promuovere la Convenzione del 1995 sui beni culturali rubati o illecitamente esportati⁴⁶: in questo caso lo Stato di provenienza dei beni può pretendere la restituzione, anche nei confronti di chi li abbia acquistati, contro un equo indennizzo (sempre che l'acquirente non fosse a conoscenza dell'origine furtiva o illecita dei beni, art. 4)⁴⁷. La convenzione UNIDROIT è interessante perché distingue i beni rubati da quelli illecitamente esportati e, nel primo caso, data la genericità della sua formulazione, si ritiene che consenta anche al

⁴⁴ «der Erwerb des Eigentums auf Grund der §§ 932 bis 934 tritt nicht ein, wenn die Sache dem Eigentümer gestohlen worden, verloren gegangen oder sonst abhanden gekommen war».

⁴⁵ *Winkworth v. Christie Manson and Woods Ltd. and Another*, [1980] Ch 496: il grande collezionista (cui è dedicato un settore del British Museum per l'arte orientale) agiva contro la casa d'aste che aveva accettato di vendere preziosi oggetti giapponesi rubati a Londra, esportati in Italia, venduti al "Marchese d'Annone" (Paolo Dal Pozzo d'Annone) e reimportati a Londra per la vendita all'asta. La domanda sottoposta alla Chancery division della High Court verteva sul diritto applicabile: inglese (incompatibile con vendita di cose rubate) o italiano (che conferisce titolo valido all'acquirente in buona fede)? In sede interlocutoria il giudice Slade indicò il diritto italiano come *lex loci rei sitae* e competente a governare il caso (ipotizzando però che «it is theoretically possible that the trial judge ..., could form the view that the particular content of the relevant Italian law was such that the public policy of this country required him to disregard any rights asserted by the second defendant by reference to such law»).

⁴⁶ Ufficio Studi MiBAC, ufficiostudi.beniculturali.it > UfficioStudi > documents

⁴⁷ L'articolo 4 della convenzione richiede, quale condizione per il pagamento dell'equo indennizzo, la prova che il possessore del bene culturale rubato "non abbia saputo o non avrebbe dovuto ragionevolmente sapere che il bene era stato rubato e che possa provare che ha agito con la dovuta diligenza in occasione dell'acquisto".

proprietario di agire per la restituzione⁴⁸. Mentre per i beni illecitamente esportati la richiesta può essere avanzata solo dallo Stato⁴⁹. Presupposto per tutte queste tutele è che il bene sia in qualche modo inventariato o identificato (comprendendo nella dizione “rubato o illecitamente esportato” anche gli oggetti di scavi non autorizzati). L’elenco dei beni protetti è inserito in un allegato aggiunto alla convenzione.

Come accennato, all’interno dell’UE, nel bilanciamento tra libertà di circolazione dei beni e tutela della cultura si è giunti al compromesso di una direttiva (93/7/CEE)⁵⁰ e del Regolamento 116/2009 (aggiornato con il Regolamento UE 2019/880 in materia di importazione di beni culturali provenienti da Paesi extra UE)⁵¹.

Il complesso di norme europee, via via aggiornate e integrate, costituisce una rete di protezione contro la dispersione degli oggetti che varcano i confini: l’esigenza di continuo adeguamento, di correzione dei valori e delle epoche dei beni protetti, delle prassi amministrative di collaborazione degli apparati statali di diversi Stati membri confermano l’intreccio difficile di prescrizioni.

Può tradire qualche delusione la consultazione del sito del Mibact gestito dal Ministero della cultura, in particolare della rubrica dedicata alla normativa: vi si trova il codice dei beni culturali del 2004⁵², ma le norme europee collegate alla circolazione dei beni culturali non sembrano in prima evidenza.

Sorge spontanea la domanda dell’efficacia complessiva delle disposizioni legislative: su ciò getta qualche luce un episodio che ha coinvolto personaggi non privi di notorietà.

11. Un successo, comunque (una “win-win solution”). Quale rischio corre chi trasgredisce alle norme italiane. La sanzione penale è un vero deterrente?

Ricordiamo un episodio che nel 2012 ha conosciuto gli onori della cronaca e che riguarda la madre della (già) première dame francese, Carla Bruni, e della

⁴⁸ art. 3.3: «Ogni richiesta di restituzione deve essere presentata entro il termine di tre anni a decorrere dal momento in cui il richiedente abbia conosciuto il luogo dove si trovava il bene culturale e l’identità del suo possessore e, in tutti i casi, entro il termine di cinquant’anni dalla data del furto». (Corsivo aggiunto).

⁴⁹ art. 5.1: «Uno Stato contraente può richiedere al giudice o ad ogni altra autorità competente di un altro Stato contraente che sia ordinato il ritorno di un bene culturale illecitamente esportato dal territorio dello Stato richiedente».

⁵⁰ Modificata dalle direttive 96/100/Ce e 2001/38/Ce, consolidata in una nuova versione del 2014 (2014/60): <https://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32014L0060:IT:HTML>

⁵¹ <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/HTML/?uri=CELEX:32019R0880&from=EN>

⁵² <https://dgsptatrimonioculturale.beniculturali.it/atti-e-normativa/>

regista cinematografica Valeria Bruni. Una cronaca giornalistica ricorda così gli eventi: “Esportò clandestinamente un’opera d’arte: la madre di Carla Bruni patteggia la pena”⁵³. Nel castello di famiglia di Castagneto Po, messo in vendita nel 2009, di opere preziose ce ne erano tante al punto da finire in una tornata d’aste.

Ora però Marisa Borini Bruni Tedeschi, ottantaduenne, vedova dell’industriale e compositore piemontese Alberto Bruni Tedeschi e mamma di Carla Bruni, l’ex modella e moglie di Nicolas Sarkozy, è incappata in una controversia giudiziaria che di artistico ha ben poco.

Marisa Bruni Tedeschi, secondo l’accusa, avrebbe portato all’estero, senza autorizzazione, un altare in terracotta del 1500, della scuola dello scultore e ceramista fiorentino Andrea della Robbia. Un’opera tutelata dal ministero dei Beni culturali e dichiarata di interesse storico e artistico, che, sebbene nelle disposizioni della storica famiglia piemontese, non avrebbe dovuto oltrepassare il confine senza l’autorizzazione della Sovrintendenza. Una mossa incauta che l’ha portata davanti al giudice del Tribunale penale di Roma, il gup Alessandra Boffi, dove ha patteggiato il minimo della pena. Il pubblico ministero Pierluigi Cipolla le aveva contestato il reato di esportazione illecita, punito al minimo con un anno di reclusione o con una multa fino a 5000 euro. La sentenza del giudice dell’udienza preliminare ha aggiunto i benefici del rito alternativo, che comporta uno sconto fino a un terzo della pena.

Per quanto riguarda l’oggetto del procedimento, la terracotta del XVI secolo, un grande altare di ceramica a contenuto religioso di proprietà della famiglia, l’autorità giudiziaria non ha potuto confiscarla. L’opera della scuola di della Robbia, artista rinascimentale specializzato nella tecnica della ceramica invetriata, una volta fuori dai confini dello Stato è stata venduta.

Lo sconfinamento però è stato intercettato dai carabinieri del Reparto tutela patrimonio culturale, che, indagando su un traffico di opere d’arte di cui la Bruni Tedeschi è risultata totalmente estranea, hanno scoperto il passaggio fra migliaia di intercettazioni. Da qui l’intervento dell’autorità giudiziaria e l’avvio del processo concluso qualche settimana fa davanti al giudice, in un’ aula di tribunale così lontana dal mondo dell’arte”.

Che cosa ci dice questo episodio?

Da un lato, ci suggerisce che il mercato clandestino è florido e resiliente: con l’apertura dei confini all’interno dell’area Schengen le probabilità di essere intercettati alla frontiera sono fortemente diminuite. I beni esportati illegalmente raramente sono recuperabili: in molti casi se ne perde la traccia.

Dall’altro lato, ciò che può colpire l’attenzione degli osservatori è la totale assenza di mortificazione o rammarico di chi viene colto sul fatto. Nel caso

⁵³ Salvatore, Francesco (2012), L’altare in terracotta del ‘500 di Andrea della Robbia portato all’estero e venduto, 11 novembre 2012, La Repubblica, online: <http://www.patrimoniosos.it/rsol.php?op=getarticle&id=100145> (consultato 19 marzo 2021).

ricordato, la sig.ra Marisa Borini Bruni Tedeschi ha continuato a figurare nelle cronache mondane, a partecipare in veste di attrice nei film diretti dalla figlia, a svolgere una vita a cavallo delle frontiere, senza apparenti sanzioni di carattere sociale o giuridico. Potrebbe trattarsi di un fatto legato all'età avanzata dell'imputata o al prestigio sociale di cui gode l'entourage nel quale si muove l'anziana pianista/artista, il rischio è però che il messaggio prevalente sia nel senso che non c'è nulla di male nell'aggirare le restrizioni (irragionevoli?) imposte dalla legislazione italiana. Quali argomenti potrebbe avanzare l'avvocato del diavolo in un contesto del genere? Per quali aspetti è difficile ottemperare alla normativa italiana?

A prescindere dalle particolarità del caso Bruni Tedeschi, una difficoltà ardua da superare riguarda la prova della titolarità dei beni da parte di chi per esempio eredita oggetti archeologici o di pregio storico.

Il legislatore prevede all'art. 91 del codice Urbani: "Le cose indicate nell'articolo 10, da chiunque e in qualunque modo ritrovate nel sottosuolo o sui fondali marini, appartengono allo Stato e, a seconda che siano immobili o mobili, fanno parte del demanio o del patrimonio indisponibile [...]"

Da questa premessa la giurisprudenza deduce che essi si presumono di proprietà pubblica, «salva prova contraria gravante sul privato che ne rivendichi la proprietà»⁵⁴.

La questione pone evidentemente non pochi dubbi per gli eredi i quali avranno scarse opportunità di provare un acquisto dei propri antenati all'estero, o il legittimo possesso da parte del de cuius in sostituzione dell'indennità di occupazione del terreno di scavo o come premio per il ritrovamento. Teoricamente, anche l'ingresso nel patrimonio familiare prima del 1909⁵⁵ giustifica la continuazione del possesso: con le difficoltà ovvie di reperire documentazione sopravvissuta nel tempo attraverso le generazioni. Ipoteticamente fotografie che documentino la presenza tra i beni familiari di oggetti da collezioni potrebbero valere se databili appunto ai primi del '900. La giurisprudenza ha discrezione di accertare quali elementi probatori o indiziari siano sufficienti a superare la presunzione.

Per il privato si apre l'alternativa tra auto-denunciare l'eredità (circostanza che almeno evita il procedimento penale per impossessamento di beni culturali) e abbandonare la proprietà (se non si hanno documentazioni sufficienti a rovesciare la presunzione di appartenenza allo Stato), oppure ricorrere al mercato clandestino: la tentazione potrebbe essere forte, se non si hanno eccessivi timori – come nel caso della sig.ra Borini Bruni Tedeschi – di

⁵⁴ Da ultimo: Cassazione civ. 26 aprile 2017, n. 10303, secondo la quale, in relazione alle cose d'interesse archeologico rinvenute in Italia, il privato che agisce in rivendicazione deve fornire la prova del loro ritrovamento avvenuto all'estero o comunque dimostrare l'esercizio sulle stesse di legittime cause di possesso.

⁵⁵ L. 20 giugno 1909, n. 364 sull'inalienabilità delle antichità e delle belle arti

conseguenze penali, alquanto improbabili per soggetti di età avanzata (il patteggiamento non elide la condanna, ma ne evita l'esecuzione in una persona oltre i limiti dell'incarcerazione).

Le proposte di incremento delle sanzioni penali per condotte che pregiudicano beni culturali si ripetono nelle legislature: nel 2018 pendeva davanti alla camera una "proposta Orlando" per Disposizioni in materia di reati contro il patrimonio culturale per riorganizzare il quadro penale⁵⁶. Se ne è persa traccia nei meandri parlamentari.

Il tracciamento dei beni è stato negli anni migliorato attraverso registri elettronici dei beni smarriti o furtivi, l'obbligo di documentazione della cessione da parte di commercianti, la maggiore prudenza delle case d'aste nel verificare l'origine dei lotti immessi sul mercato. Tuttavia capita tuttora di leggere qualche caso clamoroso di vendita all'asta di beni di incerta provenienza.

12. Conclusioni

La sensibilità alla conservazione delle testimonianze del passato è certamente cresciuta negli anni. La tesi fatta valere in precedenza da J. H. Merryman (professore e collezionista d'arte statunitense)⁵⁷ secondo cui l'esportazione a partire dai paesi più ricchi di tradizioni del passato non avrebbe dovuto essere scoraggiata (perché verosimilmente i paesi importatori avrebbero avuto mezzi e interessi maggiori nella conservazione)⁵⁸ ha nel tempo perso smalto, anche negli USA. Una presa di posizione di qualche interesse si trova nel caso deciso dalla Corte Suprema degli Stati Uniti: *Goldberg v. Autocephalous Greek Orthodox Church* (502 U.S. 1050, 1992). Le parole del giudice d'appello (la cui decisione risulta confermata dalla Corte Suprema), il Chief Judge Bauer

⁵⁶ A.C. 893, documenti.camera.it, leg18, dossier. "Il 18 ottobre 2018 la Camera – riprendendo il testo del Disegno di Legge Franceschini/Orlando (XVII legislatura) – ha approvato una proposta di legge che si propone di riformare le disposizioni penali a tutela del patrimonio culturale. Il testo inserisce nel codice penale le norme che si trovano oggi contenute prevalentemente nel Codice dei Beni Culturali e introduce nel Codice Penale un nuovo titolo, dedicato ai delitti contro il patrimonio culturale". (<https://www.lamiafinanza.it/2020/02/il-traffico-illecito-delle-opere-darte/>). Non consta tuttavia che il provvedimento sia entrato in vigore.

⁵⁷ Il necrologio dedicato all'ex professore di Stanford ricorda la insolita abbinata di un docente di diritto che era anche assiduo collezionista: <https://law.stanford.edu/press/john-henry-merryman-art-law-pioneer-and-much-loved-colleague/>. Un commento meno benevolo ricordava che la moglie Nancy era interessata al commercio di oggetti d'arte e ciò influenzava l'opinione liberale del marito nella circolazione dei beni culturali. Già nel 1970 Merryman aveva proposto presso la sua università in California un corso in "Law, Ethics and the Visual Arts".

⁵⁸ Merryman J. H. (1986), *Two Ways of Thinking about Cultural Property*, in «AM. J. INT'L L.», 80, p. 831 ss.

dicono: «Focusing on a relatively short segment of what might otherwise be considered its 'history', the United States chooses sometimes to ignore the ancient cultural heritage of the land which it now occupies. But a short cultural memory is not an adequate justification for participating in the plunder of the cherished antiquities that play important roles in the histories of foreign lands». La percezione che anche gli USA devono contribuire a preservare i patrimoni di altri Stati è ben espressa in questa decisione.

Tra i molti effetti della Brexit si collocherà anche la questione del rimpatrio di oggetti illegalmente esportati in Inghilterra. Un grande lavoro di conversione degli impegni assunti in ambito UE ricade sulle spalle del Parlamento nel Regno Unito: resta da vedere in che misura si sceglierà di seguire le politiche contro l'esportazione illegale messe in vigore nei decenni passati all'interno del mercato comune, tenendo conto che importanti case d'aste hanno sede a Londra. Non è detto che l'attenzione verso un'attività remunerativa in Inghilterra sia sottostimata nel Parlamento di Westminster⁵⁹. La casistica delle restituzioni dal Regno Unito non è costante nel tempo: a restituzioni clamorose si alternano rifiuti sonori⁶⁰. Un sito patrocinato dalla sezione specializzata delle Nazioni Unite, UNODC (Office on drugs and crime), offre una visione estesa dei casi combattuti attraverso le frontiere⁶¹. Un episodio recente riguarda l'Italia: per una coincidenza inattesa, un operaio di Torino acquistò, dall'ufficio cose smarrite delle ferrovie dello Stato, due quadri che, anni dopo, sono stati identificati come Paul Gauguin *Fruits sur une table ou nature morte au petit chien* e Pierre Bonnard *La femme aux deux fauteuils*⁶². L'acquisto per il diritto italiano si qualifica come acquisto in buona fede e genera un titolo valido di proprietà. Tuttavia, gli eredi inglesi dei proprietari (discendenti dei fondatori dei supermercati Marks & Spencer), che erano stati derubati a Londra negli anni '70, contestano ora la legislazione italiana che viene accusata di violare obblighi legati alla normativa europea: anche perché, secondo il diritto inglese, il bene furtivo

⁵⁹ La reputazione delle case d'aste non è sempre al di sopra di ogni critica: Mason, Christopher, *The Art of the Steal: Inside the Sotheby's-Christie's Auction House Scandal*. Putnam Pub Group, 2004.

⁶⁰ Le Corti inglesi hanno dimostrato sensibilità all'argomento dell'immunità degli Stati (il diritto penale straniero non trovò applicazione): *Attorney-General of New Zealand v Ortiz*, (1982) Queen's Bench Division 349; [1983] 2 All ER 93; [1983] 2 Lloyd's Rep 265; [1984] AC 1; [1984] 2 WLR 809 (House of Lords). Roodt Christa, (2002) *Cultural heritage jurisprudence (and strategies for retention and recovery)*, «The Comparative and International Law Journal of Southern Africa», 35, 2, pp. 157-181.

⁶¹https://sherloc.unodc.org/cld/case-law-doc/traffickingculturalpropertycrimetype/gbr/1983/attorneygeneral_of_new_zealand_v_ortiz_et_al_.html

⁶²http://www.repubblica.it/cultura/2014/04/02/news/ritrovate_da_carabinieri_tele_di_gauguin_e_bonnard_rubate_a_londra-82524614, 2 aprile 2014

non è suscettibile di valido acquisto⁶³. L'azione civile di conversion si estingue dopo 6 anni dall'insorgere del fondamento dell'azione (il rifiuto del possessore di restituire il bene che si trova nelle proprie mani)(“after the expiration of six years from the accrual of the cause of action in respect of the original conversion or detention», Limitation of Actions Act 1958, sect. 6, par. 1)⁶⁴. Nella vicenda pare coinvolto, come consulente, Richard Ellis, «ex-head of Scotland Yard's Art and Antiques Squad».

Non è privo di significato il fatto che in Svizzera abbia sede un grande studio legale che porta il cognome di un noto esperto di tutela dei beni culturali: Pierre Lalive⁶⁵. La specializzazione vantata dagli eredi è proprio nel campo del commercio di opere d'arte e di pregio, segno che i clienti bisognosi di assistenza legale non mancano.

Ginevra è considerata la piazza più appetibile per operazioni «delicate»: il celebre caso *Autocephalous Greeek Orthodox Church of Cyprus v. Goledman, Feldman Fine arts & others* (917 F.2d 278, 1992) vedeva al centro della scena la consegna dei mosaici bizantini nell'area franca dell'aeroporto di Ginevra. La frequenza dei passaggi “oscuri” in Svizzera ha indotto all'approvazione delle linee guida per un mercato dell'arte responsabile (<http://responsibleartmarket.org/>). Le contese milionarie anche attraverso l'Oceano tra eredi delle spogliazioni dell'Olocausto e gallerie o collezionisti d'arte

⁶³ Georgina Adam, *The art market: Paintings lost, found and fought over*, Claimant for pensioner's treasures, *Financial times*, January 30, 2015: <https://www.ft.com/content/63998b6c-a7a5-11e4-be63-00144feab7de>

⁶⁴ Anche negli Stati Uniti l'interpretazione prevalente per il rimedio di recupero degli oggetti illegittimamente posseduti – talvolta denominato negli USA *replevin* (un antico rimedio delle forms of action inglesi contro l'errato pignoramento dei beni per debiti) - vede nel rifiuto della consegna il momento dal quale decorre il termine per agire in giudizio: il celebre caso *Martin Grosz and Lilian Grosz v. The Museum of Modern Art* (New York), United States Court of Appeals, Second Circuit, Dec. 16, 2010 verte appunto sul decorso del termine dell'azione. Molte vertenze davanti alle corti statunitensi vertono proprio sul momento dal quale fare decorrere il termine di prescrizione dell'azione (dalla perdita?, dal ritrovamento?, dal momento in cui la richiesta di restituzione è respinta dal possessore?).

⁶⁵ Pierre Lalive, *La vente internationale d'œuvres d'art*, Directeur scientifique: Pierre Lalive, *Colloque de Genève* (11-13 aprile 1985), pubblicato nel 1988, Parigi, ICC Publishing, publication no. 436, pp. 703. Esperto di conflitti di leggi, l'A. aveva già discusso la tesi di dottorato nel 1955 su *The transfer of chattels in the conflict of laws, A comparative study* (Oxford). In veste professionale: Lalive, studio legale basato in Svizzera, Ginevra/Zurigo (con sede sussidiaria a Londra): «Nos avocats spécialisés en droit de l'art négocient, plaident et conseillent nos clients sur toutes les questions juridiques liées aux beaux-arts et au monde de l'art». <https://www.lalive.law/fr/areas-of-focus/art-et-biens-culturels/>

continuano, tra alterni successi, tuttora⁶⁶ e gli avvocati che intervengono nelle controversie possono contare su un cospicuo reddito. Le vertenze possono protrarsi per anni, con complicazioni imprevedibili. Basta ricordare il paradossale episodio di un quadro di Klimt restituito dall’Austria, per errore, agli eredi di una vittima dell’Olocausto, confondendolo con un altro quadro dello stesso autore che ora la Francia ha deciso di restituire agli eredi della stessa persona. Si tratta dell’eredità di Nora Stiasny, la quale, durante l’occupazione nazista dell’Austria, vendette ad un ex fidanzato, entrato nelle fila dell’esercito tedesco, il famoso quadro *Rosiers sous les Arbres* per una cifra sostanzialmente inferiore al valore effettivo, nella speranza – pare – di riuscire a fuggire dall’Austria. Sopraggiunta la morte della venditrice imprigionata in Polonia, nel 1942, il quadro finì all’asta e fu acquistato dalla Francia che lo espose al Musée d’Orsay. La richiesta degli eredi della proprietaria sembra in procinto di essere accolta, secondo un annuncio della direttrice del Museo, Roselyne Bachelot⁶⁷. Nel frattempo, però, nel 2017, un diverso dipinto “Apple Tree II” fu restituito dall’Austria ad uno degli eredi Stiasny: «that restitution was deemed a mistake and experts led research into identifying ‘Rosebushes Under the Trees’ as the Stiasny family’s painting»⁶⁸. Nelle parole del responsabile del settore ‘restituzioni’ della casa d’Aste Sotheby’s, questi procedimenti occupano molto tempo e generalmente si concludono con un accordo extragiudiziale, sovente promosso dalle case d’aste stesse che apportano il proprio patrimonio di conoscenze del mercato⁶⁹. L’interesse delle case d’aste sta nella ricca percentuale

⁶⁶ Il famoso caso Altmann, riguardante il ritratto ad opera di Klimt di Adele Bloch-Bauer si è chiuso nel 2006 con una transazione extragiudiziale (“In 2004, the U.S. Supreme Court ruled that Altmann’s suit could proceed. In 2006, an Austrian mediation panel awarded the five paintings to Altmann and four other heirs, ending the nearly eight-year legal battle. The ‘Portrait of Adele Bloch-Bauer’ was purchased for \$135 million that year – a record price for a painting at the time – and is now in the Neue Galerie in New York”). Viceversa, più recentemente, la Corte Suprema USA ha respinto una pretesa di restituzione dei dipinti venduti durante l’occupazione nazista a commercianti “sotto la pressione delle circostanze”: Sam P. Israel, *The US Supreme Court’s silence on Nazi art theft fails Holocaust survivors*, 11th March 2020, «The Art Newspaper», online: <https://www.theartnewspaper.com/comment/the-us-supreme-court-s-silence-on-nazi-art-theft-fails-holocaust-survivors>.

⁶⁷ <https://www.bbc.com/news/world-europe-56410619> (16 marzo 2021); Benjamin Sutton, *Austria restituted the wrong Klimt painting to the wrong family*, «The Art Newspaper», nov 14, 2018: <https://www.artsy.net/news/artsy-editorial-austria-restituted-wrong-klimt-painting-wrong-family>.

⁶⁸ *France’s Only Klimt Painting Will Be Returned to Nazi-Persecuted Owner’s Heirs*, https://www.artfixdaily.com/news_feed/2021/03/16/1156-frances-only-klimt-painting-will-be-returned-to-nazi-persecuted-o, March 16, 2021

⁶⁹ Lucian Simmons, Vice Chairman and Worldwide Head of Sotheby’s Restitution Department, in un’intervista riguardante un quadro di Klimt ‘(Litzberg am Attersee’) reso agli eredi dopo 8 anni di contese: “It has not been quick”. “Most restored works are

che viene intercettata: il responsabile di Sotheby's per la sezione "restituzioni", Lucian Simmons (barrister e solicitor), ha confidato, in un'intervista, che nel 2009 la casa d'aste aveva introitato 90 Milioni di euro dalle vendite di beni recuperati, presso musei o collezionisti, da discendenti di spoliazioni e furti. Le prospettive sono interessanti se si conferma nei fatti l'informazione sottoposta alla House of Commons per cui i nazisti avrebbero nascosto in miniere, castelli e fortezze circa 5 milioni di oggetti, sottratti in varia maniera ai legittimi proprietari.

sold by their new owners, making restitution a lucrative business for the auction houses: it accounted for \$90m of sales at Sotheby's alone last year": Peter Aspden, Profit and loss, intervista per il Financial Times, January 8, 2010; Melikian, Assadullah Souren, Klimt Painting Sells for \$40.4 Million, «The New York Times», 3 novembre 2011. Di L. Simmons si può leggere: Just and fair solutions in the commercial art market, www.commartrecovery.org, conferenza a Praga, (June 28, 2009). Sull'episodio, clamoroso, si può consultare un commento editoriale sul Daily Mail: <https://www.dailymail.co.uk/news/article-1379660/Grandson-Holocaust-survivor-given-26m-Klimt-painting-stolen-Nazis.html>.

Bibliografia

- AA.VV., (2015), *Circolazione dei beni culturali mobili e tutela penale : un'analisi di diritto interno, comparato e internazionale*, Milano, Giuffrè
- AAVV. (2020), *Cura e tutela dei beni culturali*, Esposito, Gianluca Maria, Fasolino, Francesco (cur.), Padova, Cedam (atti del Convegno sul tema "La cura del patrimonio culturale: radici storico-giuridiche e prospettive", tenutosi presso l'Università degli studi di Salerno il 28 ottobre 2019) [ivi: Gianpiero Cirillo, La circolazione; Aversano Gabriele: La prelazione artistica]
- Barbati Carla, Cammelli Marco, Casini Lorenzo, Piperata Giuseppe, Scullo Girolamo (2017), *Diritto del patrimonio culturale*, Bologna, Il Mulino
- Bauer, Alexander (2007), *New Ways of Thinking About Cultural Property: A Critical Appraisal of the Antiquities Trade Debates*, *Fordham international law journal*, 31, 3, p. 690 ss. (online nel sito <https://www.researchgate.net>)
- Casini, Lorenzo (2011), *Italian Hours, The globalization of cultural property law*, *International Journal of Constitutional Law*, 9, 2, pp. 369–393, online: <https://academic.oup.com/icon/article/9/2/369/649612>
- Ciampi, Annalisa (2014), *La protezione del patrimonio culturale : strumenti internazionali e legislazione italiana*, Torino, Giappichelli,
- Crosetti, Alessandro, Vaiano, Diego (2011), *Beni culturali e paesaggistici*, Torino, Giappichelli
- Eisen, Leah E. (1991), *The Missing Piece: A Discussion of Theft, Statutes of Limitation and Title Disputes in the Art World*, in «*Journal of Criminal Law And Criminology*», 81, pp. 1067-1101, pdf online: nel sito core.ac.uk
- Ferreri, Silvia (1994), *The Status of Cultural Property in Private International Law, From an Italian Point of View*, in *Italian National Reports to the XIV Int.l Congress of Comparative Law*, Atene, 1994, Milano, 1994, pp. 133-176.
- Frigo, Manlio (2007), *La circolazione internazionale dei beni culturali. Diritto internazionale, diritto comunitario e diritto interno*, Milano, Giuffrè.
- Gill David, Chippendale Christopher (2007), *From Malibu to Rome Reflections on Returning Antiquities*, «*INT'L J. Cultural Prop.*», 14, pp. 205
- Hauser-Schaeublin Brigitta, Prott, Lyndel V. (2016). *Negotiating conditions of return. Cultural property and contested ownership: the trafficking of artefacts and the quest for restitution.* (pp. 131-132) edited by Brigitta Hauser-Schaeublin and Lyndel V. Prott. New York NY, United States: Routledge.
- Hauser-Schaeublin, Brigitta, Prott, Lyndel V. (2016). *Plunder, trafficking and return. Cultural property and contested ownership: the trafficking of artefacts*

and the quest for restitution. (pp. 21-22) edited by Brigitta Hauser-Schaeublin and Lyndel V. Prott. New York NY, United States: Routledge.

Hellwege, Phillip (2016), Precluding the Statute of Limitations? How To Deal with Nazi Looted Art after Cornelius Gurlitt, «Southwestern Journal of International Law », 22, pp. 105-161 (pdf online nel sito: www.swlaw)

Jakubowski, Andrzej, Hausler, Kristin, Fiorentini, Francesca (eds.) (2019) Cultural Heritage in the European Union: A Critical Inquiry Into Law and Policy, Nijhoff, Leiden, Brill.

Lalive, Pierre (1988) La vente internationale d'œuvres d'art, Directeur scientifique, Colloque de Genève (11-13 aprile 1985), Parigi, ICC Publishing, n. 436.

Maccari, Anna Luisa, Piergigli, Valeria (2006), Il Codice dei beni culturali e del paesaggio tra teoria e prassi, Milano, Giuffrè.

Magri, Geo (2015), Alcune considerazioni sul mercato del libro antico dopo la legge 6 agosto 2015, n. 125, in «Aedon, rivista di arti e diritto online», n. 3, online: <http://www.aedon.mulino.it/archivio/2015/3/magri.htm>

Magri, Geo (2011), La circolazione dei beni culturali nel diritto europeo. Limiti e obblighi di restituzione, Quaderni Dip. di Scienze Giuridiche Torino. ESI, Napoli

Mason, Christopher (2004), The Art of the Steal: Inside the Sotheby's-Christie's Auction House Scandal, Putnam Pub Group, New York, N.Y.

Melikian Assadullah, Souren (2011), Klimt Painting Sells for \$40.4 Million, The New York Times (3 novembre 2011)

Merryman, J. H. (1986), Two Ways of Thinking about Cultural Property, «Am. J. Int'l L.», 80, p. 831 ss.

Merryman, John Henry (2009), Art Systems and Cultural Policy, «Stanford Public Law Working Paper» No. 1489612 39 (online)

O'Keefe, Patrick J., Prott, Lyndel V. (2011). Cultural heritage conventions and other instruments: A compendium with commentaries, Crickadarn, UK., Institute of Art and Law.

Prott, Lyndel V., O'Keefe Patrick (1984). Law and the Cultural Heritage, Vol. 1 , Discovery and Excavation. 1st ed., Abingdon, Professional Books.

Prott, Lyndel V., O'Keefe Patrick J. (1990), Law and the Cultural Heritage, Vol. 3, Movement, London, Butterworths.

Roodt, Christa (2002) Cultural heritage jurisprudence (and strategies for retention and recovery), in «The Comparative and International Law Journal of Southern Africa», 35, 2, pp. 157-181.

Sandulli, Maria Alessandra (2012), Codice dei Beni Culturali, Milano, Giuffrè.

Siehr, Kurt (2008), *Legal Aspects of the Protection of Cultural Property*, *International Journal of Cultural Property*, 15, 4 (intervento nel convegno Rogues, Robbers and Researchers: Robbery of Antiquities and Archaeology under the Present Legal Situation, Institute for Archaeological Studies of the Johann Wolfgang Goethe-University of Frankfurt am Main, May 5, 2007).

Siehr, K. (1997). *The Protection of Cultural Heritage and International Commerce*. «*International Journal of Cultural Property*», 6, 2, 304-326. doi:10.1017/S0940739197000362

Timo, Matteo (2017), *La disciplina dei beni culturali. Tendenze attuali ed aspetti problematici*. Pisa, Pacini.

Tyler, Barbara J. (1999), *The Stolen Museum: Have United States Art Museums Become Inadvertent Fences for Stolen Art Works Looted by the Nazis in World War II?*, in *Rutgers Law Journal*, 30, pp. 441-471

Urice, Stephen (2011), *Elizabeth Taylor's Van Gogh: An Alternative Route to Restitution of Holocaust Art?*, https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=1907282

Vaiano, Diego (2011), *La valorizzazione dei beni culturali*, Torino, Giappichelli.

Visconti, Arianna (2013), *Manacorda Stefano (cur.), Beni culturali e sistema penale: atti del convegno Prevenzione e contrasto dei reati contro il patrimonio culturale* (Milano, 2013), Milano, Vita e Pensiero.